

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini,
in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al
Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26282 del registro di Segreteria ed esaminati gli
atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Alessandra Giallara, presenti in aula l'avv. Elena Pettinau per il
ricorrente e l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26282 del registro di
segreteria, promosso da:

- S. A. nato in Omissis il Omissis (c.f. Omissis) residente ad Omissis in via
Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (C.F.
PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il
cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

contro

- l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) Direzione provinciale

di Sassari, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37875, Raccolta n.7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621)

Per il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico in godimento con l'attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, il ricorrente – che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza dal 01.01.2020 e ad oggi titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto, chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%, avendo alla data del 31.12.1995 maturato una anzianità contributiva inferiore a 18 anni e, quindi, i requisiti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in virtù del quale “*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di*

venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile(omissis)....”.

Diversamente, l'INPS aveva invece liquidato il trattamento pensionistico applicando la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., per il quale: *“la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”.*

Rappresentava il ricorrente di aver, in data 24 aprile 2020, inviato, a mezzo raccomandata A/R alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 senza tuttavia sortire alcun adempimento e/o risposta da parte di questa.

Di qui l'odierno gravame.

1.2. In data 29 aprile 2025, si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando che l'Istituto, con determina SS 1032025000099/2025 aveva già riliquidato la pensione dell'assicurato riconoscendo, in applicazione dei principi sanciti dall'ormai consolidata giurisprudenza contabile, per la determinazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Rappresentava, altresì, che sulle differenze dei ratei arretrati, era stato riconosciuto il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla scadenza di ciascun rateo fino alla data di effettiva corresponsione e che l'aggiornamento della pensione con il pagamento delle somme arretrate e

degli oneri accessori sarebbe avvenuto con la corresponsione della mensilità di luglio 2025, in proposito allegando anche la relativa documentazione.

Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere nonché di disporre la compensazione delle spese di lite.

1.3. Con istanza depositata il 30 aprile 2025 la difesa del ricorrente chiedeva il rinvio dell'udienza al fine di poter verificare l'effettiva elargizione dell'invocato beneficio.

Pertanto, all'udienza, già fissata, del 13 maggio 2025 questo Giudice disponeva il rinvio della discussione all'udienza del 16 settembre 2025.

1.4. In data in data 12 settembre 2025, la difesa del ricorrente confermava l'intervenuta riliquidazione del trattamento pensionistico di questi con la rata di luglio 2025 e chiedeva la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'Istituto previdenziale.

1.5. All'odierna udienza, sentite le parti presenti, esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Oggetto della causa è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., applicata dall'Istituto previdenziale.

Si evidenzia in proposito che i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono stati definiti

dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021) ai cui enunciati di diritto si è conformato l'Istituto Previdenziale fornendo alle competenti strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative (cfr. Circolare n. 68 del 14/06/2022 avente ad oggetto “*Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato*”).

In conseguenza, per il giudizio all’esame l’INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente.

Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente, anche nel corso dell’udienza dibattimentale, della cessazione della materia del contendere,

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio mentre l’INPS ne ha chiesto la compensazione, Parte attrice ha insistito per la condanna dell’Ente previdenziale alla refusione delle stesse.

Ciò precisato, ritiene questo Giudice Unico che, conformemente all’orientamento consolidato emerso in analoghe fattispecie (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; Cass. civ., Sez. I, 5.8.1981, n. 4889; Sez. Lav., 11 gennaio 1990, n. 46; C. conti Sez. giur. Umbria, 17.1.1996, n. 50 e 22.7.1996, n. 285; Sez. giur. Toscana, 22.9.1999, n. 1056), poiché il venir meno della *res litigiosa* si fonda su una

sopravvenienza (la rideterminazione del trattamento pensionistico) rispetto alla data di avvio del giudizio, in specie trova applicazione il principio della soccombenza virtuale che va rilevata con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali di Parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio), tenuto quindi conto che Parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio stante il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha definito i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

2.2. In conclusione, in accoglimento delle posizioni ribadite anche in sede dibattimentale dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve condannare l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente - dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 16 settembre 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 24/09/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus